



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 274 DEL 27/12/2018**

**OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. CON IL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. PROROGA SERVIZIO SINO AL 31/12/2019**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 17:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

TOSONI ANGELO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	ASSESSORE	Presente
OLIOSI LEONARDO	ASSESSORE	Presente
VALBUSA VANIA	ASSESSORE	Assente
ANTONINI ANNA PAOLA	ASSESSORE	Assente
MAZZAFELLI SIMONE	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI GIOVANNI.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. TOSONI ANGELO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- il giorno 1 gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 la quale reca *“nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art.2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191”*;
- detta normativa in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani ha previsto che i Consigli di Bacino di cui all'art. 3, comma 6 della suddetta legge regionale, ... *“subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3 e s.m.i. (...)”*;
- in seguito all'entrata in vigore della LRV n. 52/2012, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, adottato ai sensi dell' art. 3 comma 1 della legge stessa, dovrà approvare il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
- in seguito all'entrata in vigore della LRV n.52/2012, la Giunta Regionale, ai fini della costituzione dei consigli di bacino, dovrà approvare una convenzione-tipo ex art.4 comma 1 della legge citata;
- nelle more dell'istituzione dei consigli di bacino, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la Giunta regionale ha proceduto, con DGRV n.2985 del 28 dicembre 2012 (BUR n.8/2013), trasmessa con nota 16 gennaio 2013 prot. n. 22550, alla nomina di commissari liquidatori per gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 785/1988 e per le Autorità d'ambito di cui al Capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 22 novembre 2004, individuati nei Presidenti degli enti medesimi;
- per l'ente responsabile di bacino Verona Uno, per l'ente responsabile di bacino Verona Tre, per l'ente responsabile di bacino Verona Cinque il Commissario Liquidatore è stato nominato nella persona del Presidente della Provincia di Verona;

**VISTA** la nota del Presidente della Provincia prot. n. 0020881 del 26 febbraio 2014 con la quale si è riconosciuto che *“l'adozione dei provvedimenti che consentano la prosecuzione del servizio affidato, in essere al momento di entrata in vigore della legge regionale ma in scadenza prima del subentro dei consigli di bacino, e per il tempo strettamente necessario a tale subentro”* compete *“agli stessi enti che hanno sottoscritto la concessione o il contratto dei servizi per la gestione dei rifiuti attualmente in essere (Comuni o loro strutture associative o soggetti dagli stessi delegati)”*;

### CONSIDERATO che:

- hanno aderito al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero i Comuni di Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone, Malcesine, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Costermano, Dolcè, Rivoli Veronese, Marano di Valpolicella, Fumane, Cavaion Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Pastrengo, Pescantina, Bussolengo e Negrar ricadenti nel bacino Verona Uno, i Comuni di Badia Calavena, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, San Giovanni Ilarione, Montechia di Crosara, Caldiero, Soave, Monteforte d'Alpone e Cazzano di Tramigna, Vestenanova e Roncà ricadenti nel bacino Verona Tre, i Comuni di Lavagno, San Martino B.A., Buttapietra e San Anna d'Alfaedo ricadenti nel bacino Verona Cinque;
- il predetto Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero rientra tra gli enti locali che, ai sensi dell'art. 5 comma 8 LRV n.52/2012, *“al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell'ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d'ambito”*;
- per il tempo necessario a realizzare il passaggio di funzioni implicato dalla LRV n.52/2012, dai soppressi enti responsabili di bacino ai costituendi consigli di bacino, la legge *de qua* ha previsto l'applicazione del regime transitorio dettato dall'art.5 della stessa;
- secondo la citata nota del Presidente della Provincia prot. n.0020881 del 26 febbraio 2014 nella *“riserva di competenza (comma 8)”* rientra *“anche l'adozione dei provvedimenti che consentano la prosecuzione del servizio affidato in essere al momento di entrata in vigore della legge regionale ma in scadenza prima del subentro dei consigli di bacino, e per il tempo strettamente necessario a tale subentro”*;

### RILEVATO che:

- la L.R.V. n. 52/2012 è stata modificata dapprima dalla L.R.V. n. 3 del 07 febbraio 2014 *“modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191”*

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)" e successivamente dalla L.R.V. n. 11 del 02 aprile 2014 che all'art. 63, comma 3 riporta " *In prima applicazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 è fatta salva la definizione dei bacini su basi provinciali, infraprovinciali o interprovinciali operata in applicazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 medesima nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con la legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"" e riconfermando quindi, per la Provincia di Verona l'individuazione di tre Consigli di Bacino denominati Verona est, Verona ovest e Verona sud;*

- una volta istituiti i Consigli di Bacino come sopra meglio precisati, la Giunta Regionale ai fini della costituzione degli stessi, deve approvare una convenzione-tipo ex art. 4 comma 1 della L.R. V. n. 52/2012, che andrà recepita dai singoli Comuni nei propri Consigli Comunali;
- a tal proposito la Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 01 luglio 2014 ha approvato lo "Schema di convenzione-tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- successivamente, numerose Amministrazioni Comunali ricadenti nel bacino territoriale denominato "Verona Est" hanno avanzato, alla Regione Veneto, formale istanza di accoglimento della proposta di mantenimento dell'attuale estensione territoriale del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero che prevede tra i propri consorziati anche diversi comuni ricadenti del costituendo bacino denominato Verona Est, chiedendo altresì alla Regione (nella denegata ipotesi in cui questa proposta non venisse accolta e venisse confermata la suddivisione del territorio provinciale in tre Consigli (est, ovest, sud)), di poter entrare a far parte, anziché del Consiglio di Bacino denominato "est" del Consiglio di Bacino denominato "ovest";
- accogliendo le istanze di numerose Amministrazioni Comunali, la Regione Veneto, con DGRV n. 288 del 10 marzo 2015 pubblicata sul BUR n. 31 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto "Ridefinizione dei Bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della provincia di Verona. Modifica delle deliberazioni di Giunta regionale n. 13 del 21 gennaio 2014 e n. 1117 del 1° luglio 2014. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni. Deliberazione di Giunta regionale n. 9/CR del 10 febbraio 2015" ha approvato la ridefinizione della Provincia di Verona in "Consiglio di Bacino Verona Nord", "Consiglio di Bacino Verona Città" e "Consiglio di Bacino Verona Sud";
- in data 3 dicembre 2015 tutti i 58 Comuni ricadenti nel bacino territoriale del "Consiglio di Bacino Verona Nord" hanno sottoscritto la convenzione tipo costituendo, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, un consiglio di bacino denominato "Consiglio di bacino VERONA NORD", avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo;
- nella stessa convenzione è specificato che "con la sottoscrizione della presente convenzione i consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle sopresse autorità d'ambito ovvero dei soppressi enti responsabili di bacino di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3";

**PRESO ATTO** che con propria nota trasmessa via pec n. 8604 del 14.11.2016 il Commissario Liquidatore Sig. Luigi Mauro Visconti ha trasmesso al Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord, il Piano di Ricognizione e Liquidazione della situazione patrimoniale ed economica del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, così come previsto dall'art. 5, comma 3, della L.R. 52/2012;

**ATTESO** che sono state attivate da parte del Consiglio di Bacino Verona Nord le complesse procedure per il subentro dello stesso Consiglio di Bacino nel Consorzio Verona Due (per i Comuni di Badia Calavena, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Roncà, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Pietro In Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna D'Alfaedo, Soave, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Vestenanova, Villafranca di Verona) e dei Comuni di Affi, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Mezzane, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Sommacampagna e Velo Veronese (non facenti parte del Consorzio medesimo);

**ATTESO** peraltro che ad oggi il Consiglio di Bacino Verona Nord ha iniziato il proprio iter costitutivo con l'assunzione dei sotto elencati provvedimenti:

- le delibere dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 1 e n. 2 del 22.12.2015 con le quali sono stati eletti il Comitato di Bacino e il Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord;
- la delibera dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 3 del 05.09.2017 con la quale sono stati surrogati alcuni membri del Consiglio di Bacino;
- le delibere dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 7 e n. 8 del 30.07.2018 con le quali sono stati surrogati i membri dimissionari del Comitato di Bacino e eletto il nuovo Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord;
- deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 24.11.2017 *“Approvazione del Bilancio 2018/2020 e del Piano Programma 2018/2020”*;
- deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 03 del 09.06.2018 avente ad oggetto *“Schema di Convenzione tra il Consiglio di Bacino Verona Nord e il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero per l'impiego del personale. Esame e determinazioni”* per l'impiego da parte del Consiglio di Bacino Verona Nord del personale e dei beni strumentali in forza presso il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, stipulata al fine di garantire l'operatività del nuovo Consiglio di Bacino e avente validità sino al prossimo 28.02.2019, nella quale peraltro è stato conferito anche l'incarico di Direttore Generale, pro tempore, al Direttore del Consorzio di Bacino Verona Due Dr. Thomas Pandian;

**PRESO ATTO** che, in ragione degli atti tutti sopra ricordati, il Consiglio di Bacino Verona Nord dispone ora delle risorse necessarie per il pieno esercizio delle proprie competenze istituzionali e quindi, in particolare, per poter avviare l'istruttoria finalizzata all'affidamento a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati a livello di ATO;

**CONSIDERATO** che:

- l'Assemblea di Consiglio di Bacino Verona Nord con propria deliberazione n. 11 del 20.12.2018 ha dato mandato al Consorzio di Bacino Verona Due, in qualità di titolare, per i Comuni consorziati, dei contratti di servizio ai sensi dell'art. 5, della L.R. n. 52/2012 di disporre una proroga tecnica sino al 30.06.2019;
- entro il 30 marzo 2019 il Consiglio di Bacino Verona Nord dovrà concludere l'istruttoria giuridica e tecnico economica, approvare la relazione tecnico economica prevista per legge e deliberare la forma di affidamento e di gestione del servizio;

**VISTO** altresì che così come previsto dall'art. 5, comma 8, della L.R. 52/2012 *“ ... al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell'ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d'ambito, ...”* e che i Comuni esercitano tale funzione in forma associata attraverso il Consorzio di Bacino Verona Due al quale hanno aderito approvandone Statuto e Convenzione;

**VISTA** la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero n. 10 del 20.12.2018 che ha demandato al Consiglio di Amministrazione e al Commissario Liquidatore l'adozione di tutti i provvedimenti atti a garantire la continuità del servizio di raccolta e trasporto del RSU fino al 30.06.2019;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero n. 45 del 20.12.2018 con la quale è stato stabilito di prorogare sino al 30.06.2019 il contratto di servizi sottoscritto con la ditta Se.ri.t. srl con sede in Cavaion V.se (VR) – Loc. Montean 10 per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti dai Comuni consorziati;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di garantire continuità di esercizio al servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

1. per le ragioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di disporre la proroga del contratto in essere con il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli R.S.U. per un periodo di anni 1 e quindi sino al prossimo 31/12/2019 e comunque fino al completo espletamento delle procedure previste dall'art. 5, comma 3, della L.R. 52/2012 per il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero nel Consiglio di Bacino Verona Nord, con la previsione che, se prima di tale data, dovessero concludersi tutte le procedure previste al succitato articolo, detto contratto di servizi sarà trasferito automaticamente al Consorzio di Bacino Verona Nord.
3. La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Inoltre con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO  
TOSONI ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE  
PERUZZI GIOVANNI